

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 maggio 2021, n. 14.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione. Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al decreto presidenziale 10 maggio 2016, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", che abroga e sostituisce la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della citata legge regionale n. 7/2019, il quale dispone che: "Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento ...";

Visto, altresì, l'art. 2, comma 4, della citata legge regionale n. 7/2019, il quale dispone che: "Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni ...";

Visto il decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 10 "Regolamento recante norme di attuazio-

ne dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21 giugno 2012, con la quale è stato apprezzato il "Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012" che, fra l'altro, prevede la revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana", che sostituisce il citato decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 10;

Vista la direttiva assessoriale prot. n. 45092 del 17 aprile 2018, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha dato istruzioni alle strutture regionali in merito ai criteri e alle modalità da seguire nell'ambito dell'attività di revisione biennale dei procedimenti amministrativi;

Vista la direttiva assessoriale n. 102093 del 13 settembre 2019, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha, tra l'altro, precisato che le procedure di revisione *in itinere* dovranno tenere conto, oltretutto della legge regionale n. 7/2019 anche delle novità introdotte dal citato decreto del Presidente della Regione n. 12/2019;

Preso atto dell'avvenuta revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture della Segreteria generale della Presidenza della Regione svolta in coerenza ai principi ed ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la Tabella "A" allegata al presente regolamento con la quale si procede, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7/2019, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato "A" al decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10;

Vista la Tabella "B" allegata al presente regolamento con la quale si procede, ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza della stessa Segreteria generale, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato "B" al decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10;

Vista la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto;

Vista la nota prot. n. 87602 del 30 settembre 2020, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto

dalla legge regionale n. 7/2019 in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella "B", per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana reso con nota prot. n. 19143 del 23 ottobre 2020, sullo schema di regolamento di revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" relative ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale;

Visto il parere n. 404/2020 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 15 dicembre 2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 196 del 28 aprile 2021;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto

1. Con il presente regolamento, in esito alla revisione biennale dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana, sono adottate le allegate tabelle "A" e "B", che sostituiscono le tabelle "A" e "B" allegate al decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10.

2. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10.

Art. 2.

Disciplina transitoria e norme finali

1. I termini previsti nelle nuove tabelle "A" e "B" si applicano ai procedimenti che avranno inizio a partire dal giorno della entrata in vigore del presente regolamento. Ai procedimenti già iniziati a tale data, continuano ad applicarsi i termini previsti nelle previgenti tabelle "A" e "B".

2. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale della Regione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 maggio 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

ZAMBUTO

Amnesso alla registrazione della Corte dei conti il 17 giugno 2021, n. 5.

**REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA
SEGRETERIA GENERALE**

Tabella A

Procedimenti amministrativi con termini di conclusione compresi tra 31 e 60 giorni - Art. 2, comma 3, legge regionale 7/2019

N.	Denominazione Procedimento	Riferimenti Normativi			iniziativa	provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
		Natura	Data e Numero	Articolo				
1	Redazione DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze) in collaborazione con ente committente per lavori o forniture da eseguirsi presso Palazzo d'Orleans e uffici di Via Magliocco	D.Lgs.	19 maggio 2008, n. 81 e ss.mm.ii.	Art. 26, c. 3	d'ufficio	Documento Unico Valutazione Rischi	Servizio 7 " Contratti e Gestione Amministrativa LL.PP. - Attività Tecniche Palazzo D'Orleans e siti presidenziali"	60
2	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Previsioni statutarie e regolamenti di soggetti di diritto privato e/ o pubblici			di parte	Nota presidenziale di designazione	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	60
3	Spese per concessione di una speciale elargizione in favore dei familiari dei cittadini residenti in Sicilia deceduti nel compimento di atti eroici	L.R.	5 novembre 2004, n.15	Art. 5	di parte/d'ufficio	Mandato dirigenziale/ mandato pagamento	Servizio 3 "Economico e finanziario - coordinamento attività economiche e di programmazione – tutela dei consumatori- fondi e programmi di spesa "	60
4	Riconoscimento associazioni dei consumatori	L.R.	23 maggio 1994, n.7	Art. 5	di parte	Decreto Presidenziale	Servizio 3 "Economico e finanziario - coordinamento attività economiche e di programmazione – tutela dei consumatori- fondi e programmi di spesa "	60

Allegato B

**REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA
SEGRETERIA GENERALE**

Tabella B

Procedimenti amministrativi con termini di conclusione compresi tra 61 e 150 giorni - Art. 2, comma 4, legge regionale 7/2019

N.	Denominazione Procedimento	Riferimenti Normativi			iniziativa	provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
		Natura	Data e Numero	Articolo				
1	Messaggi autogestiti gratuiti delle emittenti radio e televisive – Istanze, Istruttoria e Pagamento	L.	22 febbraio 2000, n. 28		di parte	mandato di pagamento	Servizio 2 " Segreteria CORECOM" - U. O. S2.1 - "Funzioni proprie del Comitato"	120
2	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) II.AA.CC.PP. CdA e Collegi sindaci	L.	22 ottobre 1971, n. 865	Art. 6	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	150
		L.r.	18 marzo 1977, n. 10	Art. 4				
3	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) Fondo di Quiescenza -Presidente	D.P.R.	23 dicembre 2009, n. 14	Art. 7	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	150
4	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) Aran – Comitato direttivo	.D.Lgs	30 marzo 2001, n. 165	Art. 46	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	150
		L.r.	15 maggio 2000, n. 10	Art. 25				
		L.r.	9 maggio 2012, n. 26	Art. 11, c. 5				
5	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) I.R.C.A. - Presidente	D.P.Reg.	11 ottobre 2019 n.32	Art. 6	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	150

N.	Denominazione Procedimento	Riferimenti Normativi			iniziativa	provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
		Natura	Data e Numero	Articolo				
6	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) E.M.S. ed E.S.P.I. in liquidazione. Collegio dei revisori	L.r.	21 dicembre 1973, n. 50 e ss.mm.ii.		d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120
7	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) Ente Autonomo Portuale Messina- Collegio dei sindaci	D.P. Reg.	10 novembre 1953, n. 270/A e ss.mm.ii.		d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120
		L.R.	7 maggio 2015 n.9	Art.40				
8	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) I.R.C.A.C. ,C.R.I.A.S. , E.A.S. Collegi revisori	L.r.	14 settembre 1979, n. 212	Artt. 7, 10, 15 e ss.mm.ii.	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120
9	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) CEFPAS - Comitato scientifico, Collegio dei revisori	L.r.	3 novembre 1993, n. 30 e ss.mm.ii.	Art. 20 e Art. 21	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120
10	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) I.R.C.S.S. Centro Neurolesi Bonino Pulejo Consiglio di indirizzo	L.r.	4 dicembre 2008, n. 18	Art. 3 c. 2	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120

N.	Denominazione Procedimento	Riferimenti Normativi			iniziativa	provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
		Natura	Data e Numero	Articolo				
11	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) Commissione assistenza religiosa	D.P.	2 ottobre 2001, n. 235		d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120
12	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) Consiglio Regionale Beni Culturali	L.r.	1 agosto 1977, n. 80	Art. 4	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120
		L.r.	7 maggio 2015, n. 9	Art. 61				
13	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) F.O.S.S. - CdA	L.r.	26 marzo 2002, n. 2	Art. 35	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120
		D.A. Turismo	3 dicembre 2014, n. 2165	Art. 12				
14	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) Commissioni Provinciali Espropri	L.	28 gennaio 1977, n. 10	Art. 14	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120
		D.P.R.	8 giugno 2001, n. 237	Art. 41				
15	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) I.R.V.O., E.S.A. - Collegio dei revisori	L.r.	14 settembre 1979, n. 212	Art. 15 e ss.mm.ii.	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120
		L.r.	22 dicembre 2005, n. 19	Art. 20				
16	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) Ente Parco Floristella Grottafalda - Presidente	L.r.	15 maggio 1991, n. 17	Art. 6	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120
		D.P.Reg.	29 marzo 2018, n. 148					

N.	Denominazione Procedimento	Riferimenti Normativi			iniziativa	provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
		Natura	Data e Numero	Articolo				
17	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) Comitato Regionale Lavoro, Occupazione e politiche sociali	L.r.	26 novembre 2000, n. 24	Art. 20	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120
18	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) Commissione Emersione Lavoro non regolare	L.	23 dicembre 1998, n. 448	Art. 78	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120
		L.r.	9 agosto 2002, n. 9	Art. 5 e ss.mm.ii.				
		L.r.	16 aprile 2003, n. 4	Art. 139, c. 56				
19	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) Fondo di Quiescenza - Collegio dei sindaci	D.P.Reg.	23 dicembre 2009, n. 14	Art. 10	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120
20	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) E.A.R. Teatro Massimo V. Bellini -CdA, Collegio dei revisori.	L.r.	16 aprile 1986, n.19 e s.m.i.	Art. 9	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120
21	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) I.R.C.A. Collegio Sindacale	D.P.Reg.	11 ottobre 2019, n. 32.	Art.7	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 1 "Nomine, Ispezioni, U.R.P e Adempimenti in materia di privacy"	120

N.	Denominazione Procedimento	Riferimenti Normativi			iniziativa	provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
		Natura	Data e Numero	Articolo				
22	Utilizzo fondo partecipazioni e convenzioni	L.r.	26 marzo 2002, n. 2		di parte	decreto dirigenziale - mandato di pagamento	Servizio 3 "Economico e finanziario-Coordinamento attività economiche e di programmazione-Tutela dei consumatori-Fondi e programmi di spesa"	120
		D.P.Reg.	14 ottobre 2008, n. 547					
23	Programma generale di intervento della Regione Siciliana in favore dei consumatori e degli utenti	L.	23 dicembre 2000, n. 388	Art. 148, c. 1	d'Ufficio	decreto presidenziale	Servizio 3 "Economico e finanziario-Coordinamento attività economiche e di programmazione-Tutela dei consumatori-Fondi e programmi di spesa"	90
24	Progettazione di tutti i livelli di lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento e consolidamento di Palazzo d'Orleans e siti presidenziali	L.r.	12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.		d'ufficio	decreto dirigenziale	Servizio 7 "Contratti e Gestione Amministrativa LL.PP. Attività Tecniche di Palazzo d'Orleans e siti presidenziali"	150
		.D.Lgs	18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.					
		D.P.R.	5 ottobre 2010, n. 207					
25	Appalti pubblici di forniture di beni, servizi e lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione, adeguamento e consolidamento di palazzo d'Orleans e siti presidenziali	L.R.	12 luglio 2011, n. 12		d'ufficio	decreto dirigenziale	Servizio 7 "Contratti e Gestione Amministrativa LL.PP. Attività Tecniche di Palazzo d'Orleans e siti presidenziali"	150
		.D.Lgs	18 aprile 2016, n. 50					
		D.P.R.	5 ottobre 2010, n. 207					

Visto: MUSUMECI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa." così dispone:

"Tempi di conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

4. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni.

6. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. Il termine di conclusione del procedimento può, altresì, essere sospeso dall'amministrazione procedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel caso in cui debba procedere all'audizione personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).

7. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.

8. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni.

9. In caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito al dirigente apicale della struttura in cui è inserito l'ufficio preposto all'emanazione del provvedimento o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

10. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

11. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.”.

Le Tabelle “A” e “B” allegate al decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10 recante “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana. Revisione.” sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 24 giugno 2016, n. 27, S.O.

Note al Preambolo:

Il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante “Approvazione dello statuto della Regione siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 recante “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 recante “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

Il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materie di pensionamento” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O.

Il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 febbraio 2013, n. 10.

Il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 luglio 2019, n. 33.

L'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.”, così dispone:

“Tempi di conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.
4. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni.
6. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. Il termine di conclusione del procedimento può, altresì, essere sospeso dall'amministrazione procedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel caso in cui debba procedere all'audizione personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).
7. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.
8. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono parametri di

valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni.

9. In caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito al dirigente apicale della struttura in cui è inserito l'ufficio preposto all'emanazione del provvedimento o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

10. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

11. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.”.

Il decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 10 recante “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 febbraio 2012, n. 7, S.O.

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

Per le Tabelle “A” e “B” allegate al decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10 recante “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana. Revisione.” vedi nota all'Epigrafe.

(2021.25.1388)008